



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIOVANNI LONGO
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

Avv. [REDACTED]

56125 PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **615/2019** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **110/2020** in data : **18/02/2020**

Repertorio N. 96/2020

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]
Difeso da:

GIOVANNI LONGO

Convenuto Principale

[REDACTED]
Difeso da:

[REDACTED]
vedi P.Q.M. allegato

Pisa 18/02/2020



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

*

Oggetto del contendere è la opposizione al D.I. n. [REDACTED] - notificato insieme al pedissequo atto di precetto in data 15.2.2019 -, chiesto e ottenuto dalla odierna convenuta-opposta nei confronti del signor [REDACTED] a titolo di mancato rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate nell'interesse dei figli nati dalla relazione di convivenza tra le due parti, per complessivi euro [REDACTED]7 oltre interessi e spese di procedura, per totali euro [REDACTED].

L'opponente ha argomentato che: a) il Tribunale aveva stabilito l'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, da versare alla convenuta, rideterminato da ultimo in euro [REDACTED] oltre rivalutazione Istat; b) secondo il tribunale, all'assegno ordinario andava aggiunto il 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, e di svago, "*previo accordo per quelle di entità rilevante*"; c) egli era stato reso edotto delle attività istruttive-universitarie e sportive dei figli, ma non di altre tipologie di spese; d) dal luglio 2018 uno dei figli abita stabilmente con lui, perciò è ingiusto che continui a corrispondere alla convenuta le spese di mantenimento di due figli (tanto che è pendente apposito giudizio, r.g. 2090/2018). Egli pertanto, nella citazione, passa in rassegna le varie spese suddivise per anno dal 2010 al 2018, che per comodità ripercorreremo in motivazione. Conclude infine formulando domanda riconvenzionale, collegata in particolare ad un risarcimento consequenziale ad un sinistro stradale subito dal figlio [REDACTED], e quindi

chiedendo la condanna della madre a restituirgli quota parte delle somme sborsate e delle quelle liquidate dalla Compagnia in relazione al contenzioso instauratosi. Infine, egli da' atto e documenta di avere già pagato la somma di euro [redacted] *per compulsum*, e con spirito di rivalsa, nelle more della presente opposizione Si è costituita la signora [redacted] la quale ha confutato sotto plurimi profili la ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione nell' an e nel quantum, nonché della domanda riconvenzionale.

A scioglimento di specifica riserva, con ordinanza fuori udienza depositata il 22.07.2019, questo Giudice, competente funzionalmente per la causa di opposizione al D.I., ha deciso la separazione del giudizio sulla domanda di opposizione o principale, dal giudizio sulla domanda riconvenzionale, la quale superava il limite di competenza per valore del giudice adito (giurisprudenza consolidata, cfr. Cass. ord. n. 19783/2017). Senza necessità di istruttoria orale, vertendo la lite su elementi e questioni da provarsi documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione.

Passiamo dunque in rassegna le varie tipologie di spese (considerate per l'intero, salva poi la suddivisione al 50%), frazionate per anno, alla luce dei consolidati principi della Suprema Corte in materia di spese straordinarie anticipate da un genitore nell'interesse dei figli.

Anno 2010:

-le spese medico-sanitarie-farmaceutiche sono sempre considerate straordinarie, salvo che venga data prova (qui non data) della incoerenza e inattendibilità sulla causale, che altrimenti si presume sempre essere attinente al maggior interesse per la salute dei figli, per cui si prescinde dal consenso espresso dell'altro genitore (si ipotizzi, ad esempio il caso che questo non sia d'accordo, senza alcuna base scientifica, su un farmaco o sull'esecuzione di una visita specialistica...), salvo che la cura indicata comporti spese abnormi e

sproporzionate rispetto alle potenzialità ordinarie del genitore, caso che qui non si riscontra;

-sulle spese per attività sportiva è evidente la straordinarietà e la conoscenza da parte del padre, salva la prova (non data) che egli non sappia che i figli praticano questa attività sportiva con tutto ciò che essa comporta anche per eventuali spese di trasferte, e simili;

- le spese per i contributi scolastici, e simili, notoriamente, sono spese e/o somme aggiuntive richieste praticamente da tutte le scuole di ogni ordine e grado, e consiste in un contributo economico delle famiglie per spese supplementari attinenti l'attività educativo-scolastica (gite di istruzione con la scuola, polizze infortuni, materiale didattico, ecc.). Stesso ragionamento per le ripetizioni, necessarie per un figlio che viene rimandato o ha difficoltà oggettive, salvo che si provi che la madre ha eseguito una spesa facoltativa del genere per pura ripicca;

Anno 2011:

-spese scolastiche: già analizzato e argomentato sopra;

-spese mediche - sanitarie: già analizzato e argomentato sopra;

Anno 2012:

-spese mediche - sanitarie: già analizzato e argomentato sopra;

- gita scolastica (in montagna): già analizzato e argomentato sopra;

-campo estivo al [REDACTED]: è spesa non prettamente scolastica, non obbligatoria, di importo rilevante, per cui occorre secondo la decisione del Tribunale l'espresso consenso o comunque la comunicazione della madre seguita da silenzio del padre, per cui la quota parte di euro 200,00 non risulta dovuta;

Anno 2013:

-spese scolastiche: già analizzato e argomentato sopra;

-spese mediche - sanitarie: già analizzato e argomentato sopra;

-vacanza di istruzione all'estero: come detto anche sopra, è spesa non prettamente obbligatoria di importo rilevante, per cui occorre secondo la decisione del Tribunale l'espresso consenso o la comunicazione della madre seguita da silenzio del padre, per cui la quota parte di euro [redacted] non risulta dovuta;

Anno 2014:

-spese scolastiche: già analizzato e argomentato sopra;

-spese mediche - sanitarie: già analizzato e argomentato sopra;

Anno 2015:

-sulle spese per attività sportiva ("C[redacted]di"), già analizzato e argomentato sopra;

Anno 2016:

-le spese per la scuola guida sono un caso raramente vagliato dalla giurisprudenza; tuttavia, in carenza di precedenti significativi, si ritiene che debbano essere considerate come obbligatorie e rimborsate, sia perché è una attività comunque formativa-professionale (la patente potrà servire un domani per lavorare), sia perché la guida è una alternativa al mezzo pubblico, e quindi serve per la necessaria mobilità dei figli (scuole, università, palestre, ecc.);

Anno 2017:

- scuola guida: vedi sopra;

- spese per attività sportiva ("C[redacted]di"), già analizzato e argomentato;

-spese mediche - sanitarie: già analizzato e argomentato sopra; dovranno entrambi verificare eventualmente in altra sede se il figlio ha percepito il rimborso spettante ai genitori;

Anno 2018:

- spese per attività sportiva, già analizzato e argomentato;

- spesa per tuta e maglietta: anche se collegato con lo sport, il vestiario è pacificamente considerato dalla giurisprudenza spesa ordinaria, quindi non vanno rimborsati euro [redacted];

-spese mediche - sanitarie: già analizzato e argomentato sopra;

In sintesi, l'opposizione *in parte qua* è fondata e va annullato il D.I. impugnato, pari al capitale di euro [redacted], limitatamente alle somme sopra evidenziate (euro [redacted] + [redacted] + [redacted] = [redacted] : 50% = [redacted]). Per il resto il rimborso appare dovuto, per cui l'opponente [redacted] risulta debitore verso la parte opposta [redacted] per il periodo 2010/2018, e va condannato alla differenza. Tale decisione fa salva tuttavia la compensazione da calcolarsi con la somma già corrisposta, nelle more del presente giudizio, dal [redacted] *per compulsum* e con spirito di recupero e rivalsa (euro [redacted]), con obbligo da parte della convenuta di reciproche restituzioni e/o compensazioni, cosicché in realtà *rebus sic stantibus* dovrebbe essere la convenuta a rimborsare l'attore (a meno che altri crediti similari siano sorti dal 2019 in poi): si tenga inoltre conto che l'odierno giudizio ha riguardato il periodo fino al 2018, e quindi nulla è dato di sapere se le parti abbiano trovato ulteriori diversi accordi, oppure se vi siano tuttora crediti-debiti reciproci per somme eventualmente sborsate nel periodo successivo fino al deposito della sentenza.

Le spese di giudizio per [redacted] sono compensate per reciproca soccombenza, e per il resto sono a carico dell'attore: se infatti è vero che il [redacted] ha pagato *per compulsum* una somma addirittura superiore al debito effettivo pendente su di lui -salvo ovviamente il calcolo delle restituzioni-, è altrettanto vero che la [redacted] è dovuta ricorrere all'azione legale per ottenere le spettanze in esame.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

-accoglie in parte l'opposizione, e per l'effetto annulla *in parte qua* il D.I. impugnato;


-accerta che il signor ████████ è debitore verso la convenuta signora ████████
per le spese straordinarie dal 2010 al 2018, per euro ████████, e quindi lo
condanna a pagare detta somma salva ovviamente la compensazione da
calcolarsi con quanto già corrisposto dal ████████ *per compulsum* e con spirito
di rivalsa nelle more del presente giudizio, con obbligo da parte della
convenuta di restituzioni e/o di compensazioni;

-condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta ████████ delle spese del
presente giudizio, liquidate nel totale in euro ████████, oltre spese generali, Cpa
e Iva. Compensa la residua parte 1/3.

Così deciso in Pisa il 17 febbraio 2020

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



Depositata in cancelleria il

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
17 FEB. 2020
il Cancelliere

Dr. ALESSANDRO MAGGINI

